

### **SRL: ANCHE I SOCI POSSONO CONVOCARE L'ASSEMBLEA**

Una recente sentenza della Cassazione (n. 10821 del 25.5.2016) conferma l'orientamento espresso dal Comitato del Triveneto dei Notai (massima I.B.27) e della prevalente giurisprudenza di merito, riguardo alla **possibilità del socio o dei soci di S.r.l.**, rappresentanti almeno **un terzo del capitale sociale**, di convocare l'assemblea. Come noto, nelle S.p.A., l'art. 2367 del Codice Civile riconosce agli azionisti portatori del 10% del capitale sociale (del 5% per quelle che fanno ricorso al capitale di rischio), o di una più bassa percentuale prevista dallo statuto, il diritto di convocare l'assemblea. I giudici di legittimità, pur ritenendo **non estensibile alle S.r.l.** l'applicabilità di tale articolo, ugualmente valutano che la possibilità offerta ai soci (di S.r.l.), rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale di **individuare argomenti da sottoporre alla decisione dell'assemblea** (art. 2479, comma I, del Codice Civile), equivalga di fatto alla **possibilità di convocare l'assemblea stessa**. Nella citata sentenza la Cassazione ulteriormente precisa che la riforma delle società del 2003, in generale <... ha fortemente differenziato i due tipi di società di capitali (S.p.A. ed S.r.l., *n.d.r.*), **eliminando la tecnica del rinvio** e rendendo le discipline autonome e potenzialmente onnicomprensive>.

### **SUPER-AMMORTAMENTI: LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA**

Con la circolare n. 23/E del 26.5.2016, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'applicazione della norma che prevede una **maggiorazione del 40% delle quote d'ammortamento**, calcolate su beni **strumentali (materiali) nuovi**, acquistati nel **periodo 15.10.2015 – 31.12.2016** (art. 1, commi 91-94 e 97 della Legge n. 208/2015). Le precisazioni più importanti sono le seguenti: - riguardo ai beni <complessi>, alla realizzazione dei quali abbiano concorso **anche beni usati**, il requisito della <novità> sussiste in relazione all'intero bene, purché l'entità del costo relativo ai **beni usati non sia prevalente** rispetto al costo complessivamente sostenuto; - per i cespiti

(nuovi), concessi in **comodato d'uso** a terzi, il comodante può beneficiare dell'agevolazione, a condizione che i beni in questione siano utilizzati dal comodatario nell'ambito di un'**attività strettamente funzionale all'esigenza di produzione del comodante**, e quindi i beni od i servizi ottenuti dai beni in comodato dovranno essere **ceduti anche** all'impresa proprietaria-comodante; - mantengono il requisito della novità anche i beni che il rivenditore ha esposto in locali aperti al pubblico ed utilizzati **esclusivamente a scopo dimostrativo**; - sono ugualmente meritevoli del beneficio le **migliorie** apportate su beni **non di proprietà dell'impresa** (utilizzati in locazione o comodato), che sono **iscrivibili**, secondo i principi contabili, tra gli **immobilizzi materiali**. Si tratta di quei beni, dotati di autonoma funzionalità, che al termine della locazione o del comodato possono essere rimossi. **Non sono invece agevolabili** i costi, sostenuti su beni di terzi, che, privi di <autonoma funzionalità>, sono **capitalizzabili** nella voce <**altre immobilizzazioni immateriali**>; - riguardo alla <territorialità> dell'investimento, indipendentemente dall'ubicazione delle strutture aziendali, cui sono destinati i beni oggetto d'investimento, sono agevolabili i beni acquistati da soggetti per i quali i relativi ammortamenti concorrono alla formazione del **reddito assoggettabile a tassazione in Italia**; - in ipotesi di **cessione** del bene prima del completamento dell'ammortamento, il vantaggio sugli ammortamenti successivi **non sarà beneficiato**, né dal cedente, né dal cessionario; - per i beni **ceduti in corso d'anno**, è consentito il calcolo della **quota d'ammortamento**, e quindi il riconoscimento del beneficio, <**pro rata temporis**>; - il limite dell'agevolazione è costituito dall'**ammortamento <fiscale> massimo**, previsto applicando le aliquote di cui al D.M. 31.12.1988 (nell'esercizio di entrata in funzione del bene, le aliquote sono ridotte alla metà); - per i **leasing**, la maggiorazione del costo è calcolata sul **valore <capitale>** delle rate imputate per **competenza**, ed anche sul **prezzo di riscatto**; - nel caso del riconoscimento, nell'investimento, di **contributi** in <conto impianti>, il super-ammorta-

mento è calcolato **al netto di tale beneficio**; - non possono essere recuperate quote di beneficio spettanti in anni pregressi; - riguardo alle **autovetture**, pur permanendo qualche dubbio, la tesi interpretativa prevalente è per la spettanza dell'agevolazione per **ogni tipologia di utilizzo strumentale**, indipendentemente da eventuali limitazioni nella deducibilità fiscale delle quote d'ammortamento (ovviamente, il beneficio è commisurato alla **quota <fiscale> dell'ammortamento**).

### **EQUITALIA: NOTIFICHE TRAMITE PEC**

La Direzione di EQUITALIA, con la circolare prot. n. 2016/24616 del 17/5/2016, informa che a partire **dall'1.6.2016**, per imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi, la **notifica degli atti di riscossione** di EQUITALIA avverrà **attraverso la PEC**, all'indirizzo risultante dall'<Indice nazionale degli indirizzi di PEC>. Ciò in attuazione del **decreto <sulla semplificazione>** (art. 14 del D. Lgs. n. 159/2015). Tale forma di comunicazione potrà essere adottata anche per le **persone fisiche, su loro richiesta**. Nel caso di un indirizzo PEC non valido o inattivo, o nel caso di casella mail <satura> (malgrado il secondo tentativo, dopo 15 giorni dal primo), l'atto sarà inviato alla **Camera di Commercio** competente per territorio, ed il contribuente sarà informato del deposito <telematico> dell'atto tramite una **raccomandata con avviso di ricevimento**. La legge obbliga i professionisti ad attivare un indirizzo PEC ed a **comunicarlo all'Ordine** cui sono iscritti. L'Ordine a sua volta aggiornerà l'elenco degli indirizzi all'indice INI-PEC.

### **PRESTAZIONI DI SERVIZI GRATUITI**

Apprendiamo dai nostri consueti mezzi d'informazione che si vanno intensificando **accertamenti fiscali** dell'Agenzia (per imposte dirette ed indirette), a **carico di professionisti** (specie, commercialisti), per **dichiarazioni dei redditi** redatte/inviare per conto di amici/parenti, e **non <fatturate>**. In pratica, l'amministrazione finanziaria, sulla scorta degli elenchi delle **dichiarazioni trasmesse**, esige dall'<intermediario abilitato> una **fat-**

tura per ogni dichiarazione. Per le dichiarazioni <prive> di fattura, l'Agenzia procede con l'accertamento di <maggiori ricavi>, ricostruendoli sulla base della <tariffa professionale> dei dottori commercialisti, prevista nella **tabella <C>**, **allegata al D.M. n. 140/2012**. Nelle ipotesi di dichiarazioni gratuite a ditte individuali e/o società, generalmente l'Ufficio ricostruisce il maggior reddito imponibile, **presumendo** che il professionista abbia svolto, oltre al servizio di compilazione, e trasmissione della singola dichiarazione, **anche quello della tenuta della contabilità**. L'accertamento è avvenuto anche in presenza di **ricavi/compenzi <congrui e coerenti>**, con quelli stimabili sulla base dello <studio di settore>. Per l'Ufficio, in pratica, la gratuità è concessa solo per congiunti e titolari di Studio.

#### LIQUIDATORE: CIRCOSCRITTE LE RESPONSABILITÀ

Con la sentenza n. 21987 del 26.5.2016, la Cassazione penale ha assunto una posizione **più garantista** a favore del **liquidatore**, nel valutare il suo operato, rispetto a quella tenuta in precedenza. Nella citata sentenza si legge che **non è responsabile** del reato di omesso **versamento di ritenute** il liquidatore che distribuisce le risorse affidategli, **seguendo il criterio di riparto** previsto in ambito civilistico, senza alcuna necessità di concedere precedenza all'erario. Solo ove distragga fondi, ovvero non osservi il predetto criterio, l'eventuale irregolarità <fiscale> potrebbe integrare, per il liquidatore, un illecito penale.

#### RIADDEBITO SPESE DI PARTECIPAZIONI A FIERE

Anche riallacciandoci a quanto trattato nel numero precedente, riguardo al trattamento IVA connesso alla **partecipazione a manifestazioni fieristiche** tenute nell'ambito del territorio UE, indichiamo ora il regime IVA dell'eventuale <riaddebito> (a soggetti che, assieme a noi, hanno partecipato all'evento). Se il <servizio> (prestato in altro paese UE) è consistito esclusivamente nella **messa a disposizione di uno <spazio>** (più, eventualmente, **servizi <accessori>**, esempio, riscaldamento), la territorialità è nel **luo-**

**go in cui si è svolta la fiera**, e quindi il <riaddebito> sarà <**fuori campo IVA**>, ai sensi art. 7-*quater*. Se invece il <servizio> è stato fornito dagli organizzatori unitamente ad **ulteriori servizi <connessi>** (ad esempio, custodia dei beni da esporre, assicurazione), si applica l'art. 7-*ter* (territorialità nel Paese di chi ha usufruito del <servizio>), e quindi un eventuale <riaddebito> ad un soggetto residente, sarebbe **da assoggettare ad IVA**.

#### BREVI NOTE SULLA DEDUCIBILITÀ DELL'IMU

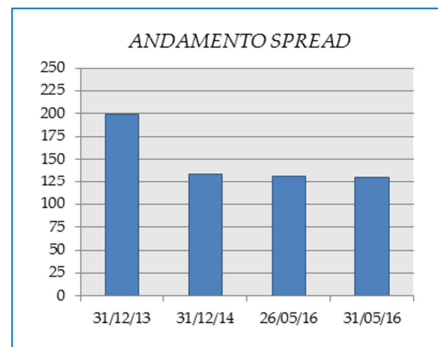
Come noto, dall'esercizio 2013, è concessa, nell'ambito dell'attività d'impresa e professionale, la **deducibilità parziale dell'IMU**, relativa ad immobili utilizzati esclusivamente come **strumentali** (art. 1, commi 715 e 716, della Legge n. 147/2013). La percentuale (di deducibilità) è (stata) del 30% per il 2013 e del **20% per gli anni successivi**, con l'avvertenza che, ai fini della deduzione, devono ricorrere entrambi i requisiti di <**competenza**> e <**cassa**>. Si consideri che l'IMU relativa al 2013, pagata (tardivamente) nel 2015, dà diritto alla deduzione, per il 2015, nella misura del 30% (nel calcolo del reddito d'impresa, mentre è del 20% per quello professionale). Si tenga ulteriormente presente che, pur riferendosi la norma ad <immobili> strumentali, l'Agenzia della Entrate, spesso per <immobili>, intende <fabbricati>, e quindi potrebbero sorgere problemi per la deduzione IMU dei **terreni <strumentali>** (ad esempio, cave o piazzali delle imprese di autotrasporto). Inoltre, riguardo alla strumentalità, l'Agenzia si è sempre riferita alla **classificazione catastale** degli immobili, **a prescindere dall'utilizzo**, escludendo dalla strumentalità quelli ad uso abitativo, che pur in molti casi potrebbero risultare effettivamente <strumentali> (si pensi, ad esempio, all'attività di <affitta camere>, residence con servizi, alberghi, ecc.).

#### ROL E COMMISSIONE DISPONIBILITÀ FONDI

L'art. 27 della Legge n. 1/2012 ha **abrogato** la <**commissione di massimo scoperto**>, che è stata però di fatto sostituita dalla <**commissione disponibilità fondi**>, collegabile all'**utilizzo di un fido** od

alla sua **messa a disposizione**, da parte della banca in favore del cliente. Tale <commissione> è da considerare un **onere finanziario**, da indicare nel **Conto economico** nella voce <**C17**>, e come tale soggetto ai **limiti di deducibilità fiscale** previsti dall'art. 96 del TUIR (**30% del ROL**). La circolare dell'Agenzia n. 19/E del 21.4.2009, prevede infatti che rientrano tra gli oneri finanziari <qualunque **interesse** (od **onere** ad esso **assimilato**), collegato alla **messa a disposizione** di una provvista di denaro, titoli od altri beni fungibili, per i quali sussiste l'obbligo di restituzione ...>.

| MERCATO FINANZIARIO  |          |          |
|----------------------|----------|----------|
| EURIBOR              | 31/05/16 | 26/05/16 |
| 3 mesi               | -0,265   | -0,262   |
| 6 mesi               | -0,155   | -0,148   |
| 1 anno               | -0,015   | -0,014   |
| CAMBI                | 31/05/16 | 26/05/16 |
| Euro - USD           | 1,1154   | 1,1168   |
| Euro - yen           | 123,83   | 122,93   |
| SPREAD               | 31/05/16 | 26/05/16 |
| Btp vs BUND 10 years | 130,3    | 131,1    |



#### Alcuni nostri servizi:

- RATING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITÀ FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

#### Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO